

1. Eventi di riferimento

Con la delibera del consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 è stato dichiarato lo Stato di Emergenza in conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi nel periodo **dal 9 febbraio al 31 marzo 2024** nel territorio della Città' metropolitana di Genova e delle province di Imperia e Savona.

2. Procedure contributive previste

Il Modulo B1 approvato con l'Ordinanza nazionale n. 1091/2024 può essere presentato:

a) come domanda di contributo "Misura 1" ai sensi dell'art. 4 dell'O.c.d.p.c. n. 1091/2024: "Per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei **nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00**";

b) come ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.

A titolo esemplificativo una famiglia che ha subito danni alla propria abitazione principale pari a euro 100.000,00 che hanno determinato la compromissione della sua integrità strutturale può, presentando il Modulo B1, fare domanda per un primo contributo sino a euro 5.000,00 e avere la possibilità di accedere ad ulteriori bandi per la copertura della restante parte del danno, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili successivamente.

Pertanto nel caso di abitazioni non di residenza, o per qualsiasi tipologia di danno che NON determina la compromissione dell'integrità funzionale il Modulo B1 è presentato ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro, eventuale provvedimento. I futuri provvedimenti potranno pertanto stanziare ulteriore risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali ulteriori contributi, anche attraverso successive integrazioni del Modulo B1. **Si rimanda comunque al testo del Modulo B1 per il dettaglio delle misure previste.**

Come sopra evidenziato il Modulo B1 può essere presentato per tutte le tipologie di danno occorso a soggetti privati, condomini, associazioni senza scopo di lucro ai soli fini della ricognizione dei costi per successivo provvedimento di stanziamento delle risorse necessarie; la domanda di contributo per i contributi misura 1 può essere fatta per le seguenti casistiche:

- a) - il ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;
- b) - il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale qualora il ripristino risulta indispensabile per la fruizione dell'immobile;
- c) - il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale qualora vi fosse ubicata almeno una abitazione principale e continuativa;
- d) - ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile;
- e) - la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili;
- f) - il ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa;
- g) - il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro qualora funzionale all'esercizio dell'attività stessa;
- h) - la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.

Sono inoltre ammissibili le spese, collegate a quelle sopra indicate, relative agli eventuali adeguamenti obbligatori per legge e alle prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale).

NEGLI ALTRI CASI (abitazioni non principali, o danni a qualunque tipologia di beni che non hanno determinato la compromissione dell'integrità funzionale dell'abitazione o dell'associazione senza scopo di lucro) la domanda B1 vale

come RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI per futuro, eventuale provvedimento statale, e non occorre apporre la marca da bollo (vedi modello B1).

Per l'accesso al contributo di cui alla misura 1 prevista dal presente bando è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo "Mod. B1" prevista dall'Ordinanza n. 1091/2024 e allegata al presente Decreto n. 1/2024.

Il modulo B1 approvato dalla citata Ordinanza n. 1091/2024 prevede che le procedure contributive "Misura 1" sono necessariamente alternative ai Contributi Autonomia Sistemazione (C.A.S.)

3. Chi può presentare il Modulo B1

Come indicato nelle premesse il Modulo B1 può essere presentato come domanda di contributo per le tipologie di intervento sopra richiamate, e come ricognizione di costi per un futuro, eventuale provvedimento per il riscontro dei danni ulteriori.

In tutti i casi la presentazione del Modulo B1 è destinato ai soggetti che:

- I) hanno subito danni a seguito dell'evento nel periodo dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nei territori per i quali è stato riconosciuto lo Stato di Emergenza;
- II) hanno presentato la segnalazione del danno (modello D al Comune in cui è avvenuto il danno) nei termini e con le modalità previste. Sono fatte salve le ipotesi di soggetti che abbiano segnalato i danni occorsi utilizzando una procedura non corretta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni presentate senza la quantificazione dell'importo dei danni occorsi, o redatte e trasmesse in carenza della corretta modulistica, o utilizzando per mero errore la segnalazione di danno afferente ad altro comparto.
- III) hanno mantenuto la proprietà del bene danneggiato.
Il soggetto che dopo aver segnalato i danni occorsi con il modello D trasferisce la proprietà dell'immobile danneggiato non può presentare il Modulo B1; parimenti il soggetto subentrante che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto non può presentare il Modulo B1.

Per ogni nucleo familiare, per ogni condominio e per ogni Associazione senza scopo di lucro è ammissibile una sola domanda di contributo.

Non sono ammissibili le domande/ricognizioni presentate per abitazioni di proprietà di imprese o di Associazioni iscritte al registro REA presso la Camera di Commercio, o per immobili di persone fisiche destinate a uso non abitativo.

I contributi Misura 1 sono destinati alle abitazioni principali, alle Associazioni senza scopo di lucro, alle parti comuni di condominio nel quale è presente almeno un'abitazione principale che hanno subito la compromissione della propria integrità funzionale; per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario o il terzo (locatario/comodatario/usufruttuario o titolare di altro diritto reale) alla data dell'evento calamitoso aveva la residenza anagrafica.

La domanda può essere presentata dal proprietario residente o, in alternativa, dal nucleo familiare che vi ha la residenza anagrafica in virtù di un contratto di locazione/comodato/usufrutto o altro diritto reale; in tale ipotesi occorre allegare la dichiarazione del proprietario di autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili del proprietario, fermo restando che la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà avvenire con documentazione di spesa intestata al nucleo familiare residente che presenta la domanda B1.

Come precisato nelle premesse in tutte le altre ipotesi di danni occorsi su immobili non di residenza o per qualsiasi tipologia di danno che NON determina la compromissione dell'integrità funzionale, il Modulo B1 è presentato ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro ed eventuale provvedimento.

I futuri provvedimenti potranno stanziare ulteriori risorse finalizzate all'accesso ad ulteriori procedure contributive anche attraverso successive integrazioni del Modulo "B1".

4. CONTRIBUTI MISURA 1: *interventi di recupero della funzione abitativa per le abitazioni principali (prime case), delle parti comuni dei condomini con almeno un'abitazione principale e dei beni delle associazioni senza scopo di lucro che hanno subito la compromissione della propria integrità funzionale.*

<i>Interventi ammissibili a contributo</i>	<i>Esclusioni</i>
a) Elementi strutturali; b) Finiture interne ed esterne; c) Serramenti interni ed esterni; d) Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari); e) Impianto elettrico; f) Ascensore e montascale; g) Pertinenze il cui ripristino risulti indispensabile alla fruizione dell'immobile (abitazione o associazione no profit) h) Area e fondo esterno (unicamente se funzionali all'accesso all'immobile prima casa o condominio con almeno un'abitazione principale); i) Per le abitazioni: arredi della cucina (compresi i relativi elettrodomestici) e della camera da letto); j) Per le Associazioni senza scopo di lucro: beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa. Sono inoltre ammissibile le spese collegate alle precedenti relative a: k) Eventuali adeguamenti obbligatori per legge; l) Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale). In alternativa alle precedenti spese sono ammissibili i costi di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione dell'abitazione, residenza anagrafica del proprietario al momento dell'evento, distrutta o inagibile a seguito di Ordinanza Sindacale o analogo provvedimento.	a) Abitazioni non adibite ad abitazione principale al momento dell'evento, le relative pertinenze e aree/fondi esterni o Condomini nei quali non vi sia neanche un'abitazione principale; b) Immobili (abitazioni o sede legali/operative delle Associazioni senza scopo di lucro) che <u>non</u> hanno subito la compromissione dell'integrità funzionale; c) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; d) danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione o la ; e) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato (abitazione principale o sede legale e/o operativa dell'associazione no profit) o ad evitarne la delocalizzazione;; f) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Non rientrano tra le cause di esclusione le fattispecie di cui: - all'art. 6 e 6 bis del DPR 380/01 e s.m.i.; - all'art. 34 bis del DPR 380/01 e s.m.i.; g) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; h) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; i) danni ai beni mobili registrati (veicoli, auto, moto).

È comunque possibile presentare il Modulo B1, ai soli fini della ricognizione per futuro, eventuale ulteriore provvedimento statale di riscontro dei danni, relativamente ai danni:

- alle abitazioni non principali;
- ai condomini nei quali non vi sia alcuna abitazione principale;

- alle prime case e le sedi/unità locali delle Associazioni senza scopo di lucro che non hanno subito la compromissione della propria integrità funzionale.

5. contributi concedibili

I contributi previsti sono pari al 100% dei costi indicati ed ammessi per il ripristino dei danni occorsi, nel limite massimo di Euro 5.000,00; l'importo effettivamente concedibile sarà comunque soggetto alla verifica dell'importo complessivamente richiesto attraverso le domande pervenute rispetto alle risorse disponibili, e potrà pertanto risultare inferiore..

L'effettiva liquidazione sarà possibile a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati attraverso fatture o altra documentazione di spesa intestate al soggetto che presenta la domanda di contributo; le relative modalità saranno oggetto di successivo provvedimento.

Il richiedente può indicare nella domanda i costi stimati e sostenuti per tutte le voci di danni ammissibili; se il totale dei costi ammissibili supera il limite sopra indicato il contributo sarà concesso entro tale limite; in sede di rendicontazione l'avente diritto deciderà quali interventi rendicontare, fermo restando il limite sopra indicato.

In presenza di indennizzi assicurativi o di altri contributi corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo "misura 1" di cui alla presente procedura, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile.

In tali casi il contributo "misura 1" è integrato, fermo restando il limite massimo di euro 5mila, con una somma pari ai premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali, versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso.

Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato avente le stesse finalità.

Nel caso in cui le procedure di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo o di altro contributo con le stesse finalità siano in corso al momento della presentazione del Modulo B1, il richiedente si impegna a trasmettere all'Organismo Istruttore la documentazione di cui sopra non appena definite le relative procedure.

6.come presentare il Modulo B1

Per chiedere l'accesso ai contributi previsti è necessario compilare il Modulo B1 approvato con l'O.C.D.P.C. n. 1091/2024; il Modulo B1 deve essere presentato entro il termine perentorio di **lunedì 16 settembre 2024** al Comune in cui è avvenuto il danno, e a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno – mod. D.

I Comuni precedenti sono incaricati di informare i soggetti che hanno presentato a suo tempo la segnalazione di danno – mod. D - della possibilità di partecipare al bando in oggetto, indicando gli Uffici comunali precedenti e le modalità (pec, raccomandata, consegna a mano) per la consegna.

Se l'unità immobiliare è un'abitazione il Modulo B1 può essere sottoscritto:

- dal proprietario se è la sua abitazione principale o abitazione principale di un terzo (locatario/comodatario/usufruttuario);
- dal locatario/comodatario/usufruttuario se è la sua abitazione principale; (l'abitazione principale è quella in cui il proprietario o il terzo alla data dell'evento calamitoso ha la residenza anagrafica).

Se si tratta di parti comuni condominiali il Modulo B1 è sottoscritto dall'amministratore condominiale o, in mancanza, da un condomino delegato da altri condomini.

Nel caso di Associazione senza scopo di lucro la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. Ai sensi dell'art. 8-ter del la Tabella B del D.P.R. n. 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) la domanda B1 è esente dall'obbligo di marca da bollo.

Come indicato nel Modulo B1 è sempre obbligatorio allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; **è obbligatorio allegare, solo se ne ricorre il caso:**

- nel caso la domanda riguardi le parti comuni condominiali, copia del verbale dell'assemblea condominiale (obbligatoria per delega all'amministratore per presentare la domanda di contributo) o, in assenza di amministratore, la delega dei condomini;
- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda non siano di proprietà del richiedente ma locati o detenuti ad altro titolo: dichiarazione del proprietario degli stessi di autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili; tale autorizzazione, su carta semplice, deve essere sottoscritta dal proprietario ed avere allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso;
- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda e della segnalazione di danno siano in comproprietà tra il dichiarante e altri soggetti, questi devono presentare delega su carta semplice, sottoscrivendo la stessa ed allegando fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

7. Istruttoria delle domande di ammissione

Il Comune competente provvede, a seguito della comunicazione ai soggetti che avevano a suo tempo segnalato i danni con il modello D della possibilità di presentare il Modulo B1 (entro il termine di **lunedì 16 settembre 2024**) ed alla loro raccolta, come indicato nel precedente punto, all'istruttoria delle domande presentate, entro il termine di **venerdì 18 ottobre 2024**.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, anche in relazione alle domande pervenute nei termini non integralmente compilata o non corredata della documentazione e degli allegati previsti, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Comune è fissato in gg. 10 (e comunque nel rispetto del termine sopra indicato del venerdì 18 ottobre 2024 per la chiusura delle istruttorie) dal ricevimento della richiesta delle stesse, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria.

Il Comune, prima della definizione negativa della domanda, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, assegnando il termine previsto dalla stessa legge di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il Comune procede, ove necessario anche successivamente alla suddetta scadenza di venerdì 18 ottobre 2024, ma in ogni caso prima del provvedimento commissariale di concessione, al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati. Delle risultanze dei controlli esperiti successivamente alla scadenza di venerdì 18 ottobre 2024 deve esserne data comunicazione al Settore regionale Protezione Civile con le stesse modalità di seguito indicate.

L'Ordinanza nazionale n. 1091/2024 prevede che i Comuni compilino, per ogni Modulo B1 e C1 (domanda comparto imprese), la relativa appendice1 – "in caso di evento alluvionale", contenente una serie di informazioni tecniche relative al tipo di evento calamitoso occorso. Per i Soggetti privati l'appendice1 è compilata dal Comune a seguito della presentazione da parte del privato, ai fini della trasmissione dei relativi dati nel Modello di Riepilogo B2 al Settore regionale Protezione Civile.

Per quanto riguarda le imprese, al fine di non appesantire le attività dei Comuni, si provvederà al

perfezionamento delle domande con la compilazione da parte del Comune dell'appendice1 al modello C1 in un secondo momento, sulla base delle procedure che saranno disposte con successivo provvedimento.

L'attività istruttoria si conclude con la trasmissione, da parte del Comune procedente, all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato ex Ocdpc n. 1091/2024 (Settore regionale Protezione Civile) dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni entro venerdì 18 ottobre 2024_attraverso il modello riepilogativo B2, trasmesso sempre anche in formato editabile a settore.emergenze@regione.liguria.it oltre che alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it

I termini sopra indicati sono necessari al fine di garantire il rispetto del termine previsto dall'Ordinanza n. 1091/2024 per la ricognizione dei danni occorsi con apposito provvedimento del Commissario Delegato da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.